

Sentenza n. 303 del 20 luglio 2007

Materia: telecomunicazioni - infrastrutture per la telefonia mobile

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articoli 41, 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma, della Costituzione, e art. 4, numero 12), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

Rimettente: Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia

Oggetto: Articoli 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione e all'art. 4, numero 12), dello statuto speciale adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Esito: infondatezza della questione sollevata

Estensore: Domenico Ferraro

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), con riferimento agli articoli 41, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione e all'art. 4, numero 12), dello statuto speciale adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). Il legislatore statale con legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha determinato (art. 8) le competenze delle Regioni e degli enti locali in tale materia. In particolare definisce i limiti di competenza delle regioni "*[...] nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato*" ed anche "*l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione*" (art. 8, comma 1, lettera a), e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità ai criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti (art. 8, comma 1, lettera c). Le

regioni sono chiamate a definire le competenze che spettano alle province e ai comuni nel rispetto della legge 31 luglio 1997, n. 249 (art. 8, comma 4), mentre *“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”* (art. 8, comma 6). La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 2004 (art. 1) disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio nel territorio regionale, nel rispetto dei principi della norma statale. L'art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 28/2004 stabilisce che *“entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da sottoporre a parere della Commissione consiliare competente, sono definiti: a) le linee-guida, anche temporali, alle quali i Comuni devono attenersi per la predisposizione e l'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 4, del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti”*. Tale Piano, disciplinato dal successivo art. 4, anch'esso oggetto di censura, *“definisce, di preferenza sulla base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche”* (art. 4, comma 2, lettera c). Ancora, l'art. 5 della stessa legge regionale ha poi per oggetto il procedimento autorizzativo ai fini della installazione e della modifica delle infrastrutture per telefonia mobile, ed esige, nel testo vigente al tempo della proposizione della questione di legittimità costituzionale, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, fatte salve le disposizioni dell'art. 87, comma 3-bis, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in punto di autorizzazione all'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. Viene censurato l'art. 8, comma 2, che vieta la localizzazione degli impianti *“nelle zone interessate da biotipi”* istituiti ai sensi della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali). Viene anche sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge regionale n. 28 del 2004, in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione e all'art. 4, numero 12), dello statuto speciale. Entrambi i giudizi *a quibus* sono stati promossi a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 2005, n. 94 con cui sono state dettate le linee-guida previste dall'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 28/2004, e avverso il quale gli operatori di telefonia mobile Vodafone Omnitel N.V., e Tim Italia s.p.a., ora Telecom Italia s.p.a., hanno proposto ricorso innanzi al giudice amministrativo, chiedendone l'annullamento per violazione della predetta legge regionale n. 28 del 2004, della quale ultima sono stati peraltro denunciati numerosi profili di illegittimità costituzionale. Il Tribunale rimettente dubita della legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera a), e 4 della legge regionale n. 28 del 2004, partendo dal presupposto interpretativo secondo cui essi, in luogo del regolamento comunale di cui all'art. 8,

comma 6, della legge statale n. 36 del 2001, hanno introdotto una *“pianificazione di tipo nettamente urbanistico esecutivo”*, che può assumere il contenuto di una diretta localizzazione territoriale dei singoli impianti. La Corte ricorda di essersi già pronunciata sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, (sentenza n. 307/2003) nel quadro della politica di protezione dall'inquinamento elettromagnetico approntata dalla legge n. 36 del 2001, riconoscendo al primo il compito di determinare i valori-soglia, ai fini della tutela della salute e dell'assetto dell'ordinamento della comunicazione, e alle seconde la normazione sulle *“discipline localizzative e territoriali”*, a proposito delle quali *“è logico che riprenda pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi”*, (sentenza 307/2003). La Corte sottolinea inoltre che la normativa concernente l'uso e la trasformazione del territorio appartiene al titolo di competenza legislativa concorrente *“governo del territorio”*, che, in relazione agli impianti di comunicazione, la Regione attiva unitamente alla potestà, anch'essa concorrente, in materia di *“ordinamento della comunicazione”* come già sottolineato nelle sentenze 103/2006 e 336/2005. La Corte Costituzionale ricorda inoltre che la specialità dello statuto regionale fa sì che gli interventi legislativi in materia di *“urbanistica”* non soggiacciono all'osservanza dei principi fondamentali sanciti dalla legge statale, ma ai soli limiti statutari (sentenza 450/2006 con riferimento alla Regione Valle d'Aosta), e che pertanto la Regione Friuli-Venezia Giulia è libera, per tale profilo, di strutturare in forme differenti la fase di pianificazione concernente l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti. La Corte ne deduce che l'articolazione prescelta dalla legge regionale n. 28 del 2004, che, in luogo del regolamento comunale previsto dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, ruota intorno al Piano urbanistico esecutivo del Comune, non eccede, sotto tale angolatura, la sfera di competenza legislativa regionale in materia urbanistica. Il solo limite, insuperabile, che l'intervento di pianificazione regionale può incontrare, purché rispettoso dei valori soglia selezionati dalla normativa dello Stato, va infatti rinvenuto nel divieto di impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti (sentenza 307/2003). La normativa regionale recante i criteri di localizzazione degli impianti, per quanto segnata da prevalenti profili urbanistici, non può, inoltre, compromettere gli interessi affidati dalla Costituzione alla cura dello Stato, tramite le attribuzioni legislative di cui all'art. 117, secondo e terzo comma. La Corte ricorda anche l'assoggettamento della legislazione friulana in materia alla normativa trasversale posta in essere dallo Stato a titolo di tutela della concorrenza (sentenze 134/2006 e 383/2005). Ed a tal fine è necessario accertare in concreto se le norme impugnate possano arrecare pregiudizio alle esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità

della rete di comunicazione elettronica, che la legislazione statale esprime, anche in virtù di vincoli di derivazione comunitaria (sentenza 336/2005) tali da imporsi alla competenza legislativa regionale. Secondo la Corte si deve concludere che le norme denunciate non comportano alcuna diretta compromissione degli interessi ascrivibili alla competenza legislativa dello Stato, né ledono la libera iniziativa economica assicurata dall'articolo 41 della Costituzione. Alla luce dei motivi che precedono la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale.